



## Ordinanza 23 sulle indennità di rincarò ai beneficiari di rendite dell'assicurazione infortuni obbligatoria

del 16 novembre 2022

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 34 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981<sup>1</sup>  
sull'assicurazione contro gli infortuni

*ordina:*

### Art. 1

<sup>1</sup> I beneficiari di rendite dell'assicurazione infortuni obbligatoria ricevono un'indennità di rincarò pari al 2,8 per cento della rendita finora versata; è fatto salvo il capoverso 2.

<sup>2</sup> Per le rendite insorte a decorrere dal 1° gennaio 2009 e concernenti infortuni verificatisi dopo il 1° gennaio 2006, l'indennità di rincarò è fissata come segue:

Anno dell'infortunio	Indennità di rincarò in % della rendita
2006	6,6
2007	5,8
2008	2,8
2009	3,8
2010	3,5
2011	3,0
2012	3,4
2013	3,5
2014	3,5
2015	5,1

RS 832.205.27

<sup>1</sup> RS 832.20

---

Anno dell'infortunio	Indennità di rincarò in % della rendita
2016	5,3
2017	4,6
2018	3,5
2019	3,4
2020	4,2
2021	3,3
2022	0,0

---

### **Art. 2**

È considerato anno dell'infortunio ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2:

- a. per le rendite di cui all'articolo 24 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 dicembre 1982<sup>2</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF): l'anno precedente l'inizio del diritto alla rendita;
- b. per le rendite di cui all'articolo 31 capoverso 2 OAINF: l'anno precedente l'inizio del diritto alla rendita complementare.

### **Art. 3**

L'ordinanza 09 del 29 ottobre 2008<sup>3</sup> sulle indennità di rincarò ai beneficiari di rendite dell'assicurazione infortuni obbligatoria è abrogata.

### **Art. 4**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

16 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>2</sup> RS 832.202

<sup>3</sup> RU 2008 5191